

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", di seguito indicata 'legge regionale', ed in particolare il Titolo IV "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona", che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate Aziende;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - Primo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 26 aprile 2004, n. 773)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;

Dato atto che si rinvia a quanto dettagliatamente definito nelle deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 e 624 del 2004 per quanto riguarda:

- la definizione del ruolo dei diversi soggetti direttamente coinvolti nel processo di trasformazione, in particolare gli Enti locali, le Ipab, di seguito denominate 'istituzioni', e la Regione;
- il ruolo e la missione delle costituenti Aziende nell'ambito della programmazione di zona ed i loro rapporti con gli Enti locali;

Ricordato che, come previsto dalla legge regionale e richiamato dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 623 del 2004, il sistema integrato di interventi e servizi sociali è realizzato dalla Regione e dagli Enti Locali con il concorso di una pluralità di soggetti, in particolare del Terzo Settore, che partecipano alla progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema dei servizi sociali a rete (articolo 20, comma 2 della legge regionale), ed il cui apporto è il frutto di una consolidata e radicata esperienza professionale nel territorio.

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 della legge regionale e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004:

- la Giunta regionale deve stabilire le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni; le modalità per la definizione dei piani di trasformazione aziendale, che possono prevedere un percorso anche graduale di riorganizzazione dell'attività e della struttura, che dovrà concludersi entro un termine massimo di tre anni dall'approvazione dell'atto di Giunta regionale; i termini per la valutazione e l'approvazione da parte della Regione dei piani di trasformazione aziendale e degli statuti; i termini per la costituzione da parte della Regione delle Aziende;
- il termine per la definizione dell'atto di Giunta regionale sopra indicato è di 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare n. 623 del 2004 sul Bollettino ufficiale della Regione, di seguito indicato 'BUR';
- il termine per la presentazione dei piani di trasformazione aziendale da parte delle Istituzioni è di 12 mesi dalla pubblicazione dell'atto di Giunta, e che

il medesimo termine è fissato anche per la presentazione della deliberazione di trasformazione in persona giuridica di diritto privato da parte delle Istituzioni che, avendone la facoltà, optano per tale scelta;

Dato atto che la deliberazione consiliare n. 623 del 2004 è stata pubblicata sul BUR n. 174 del 22 dicembre 2004 e che pertanto il termine per la definizione dell'atto di Giunta regionale in oggetto è il 22 marzo 2005;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno - al fine di permettere il concreto avvio del processo di trasformazione delle Istituzioni - provvedere alla definizione della propria deliberazione con i contenuti più sopra indicati ed in tempi adeguati a garantire il rispetto del termine fissato dalla deliberazione consiliare e coerentemente ai tempi imposti dalla prossima scadenza della legislatura regionale;

Ricordato che, così come previsto dalla legge regionale e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004:

- il processo di trasformazione e di aziendalizzazione avviene assumendo - a livello regionale e locale - il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con i soggetti del Terzo settore;
- gli atti di competenza della Giunta, attuativi della legge regionale, sono adottati assunto il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e sentita la competente Commissione consiliare;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso nella seduta del 24 gennaio 2005 e della Conferenza regionale del Terzo Settore espresso nella seduta del 4 febbraio 2005; acquisito inoltre il parere favorevole delle organizzazioni sindacali;

Sentita la Commissione consiliare Sanità e Politiche Sociali che ha espresso parere favorevole in data 10 febbraio 2005, subordinatamente all'accoglimento degli emendamenti al testo approvati nel corso della seduta;

Dato atto di avere apportato al testo allegato alla presente deliberazione le modificazioni richieste dalla Commissione consiliare Sanità e Politiche Sociali;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali dott. Franco Rossi, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. n. 43 del 2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali - Immigrazione - Progetto Giovani - Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante "Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004";
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 284 del 14/02/2005

PROCEDURE E TERMINI PER LA TRASFORMAZIONE, LA FUSIONE E L'ESTINZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP), SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N. 2 E DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 623 DEL 9 DICEMBRE 2004

PREMESSA

Il percorso di riordino definito dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, di seguito denominata 'legge regionale' e dalla delibera di Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004, di seguito denominata 'delibera consiliare', interessa tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate 'Istituzioni', presenti in Emilia-Romagna.

Il percorso che ciascuna di esse dovrà seguire per giungere al superamento della attuale forma giuridica è differenziato a seconda del possesso o meno di alcune caratteristiche quali:

- parametri per la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito denominata 'Azienda';
- attività o inattività;
- requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990;
- svolgimento prevalente di attività socio-assistenziale, socio-sanitaria, socio-educativa, scolastica.

Per la definizione delle caratteristiche e dei requisiti per la trasformazione in Azienda si rinvia a quanto già dettagliatamente definito e precisato dalla delibera consiliare; occorre fare una unica precisazione in merito ad uno dei requisiti minimi previsti per la trasformazione aziendale: ci si riferisce al requisito dell'utenza assistita. Quest'ultimo va ricondotto ai posti letto di strutture residenziali o alla capacità ricettiva di strutture

semiresidenziali o al numero di bambini presenti nelle strutture scolastiche; pertanto non rientrano nella definizione di utenza assistita ai fini del requisito minimo per la trasformazione aziendale - ad esempio - il numero di soggetti beneficiari di contributi economici, né può essere indicato il dato dell'utenza assistita nel caso l'Istituzione svolga attività indiretta.

1. GLI STRUMENTI DEL RIORDINO

La legge regionale e la delibera consiliare indicano il Programma delle trasformazioni aziendali e i Piani di trasformazione aziendali come gli strumenti fondamentali per il riordino delle Istituzioni di ciascun ambito di zona sociale, coincidente con il Distretto sanitario.

1.1. IL PROGRAMMA DELLE TRASFORMAZIONI AZIENDALI

Il Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito territoriale della zona sociale deve indicare le Istituzioni interessate da processi di fusione, le Aziende che si dovranno costituire, i settori in cui dovranno operare, la previsione di costituzione di Aziende nei casi di deroghe ammesse dalla delibera consiliare.

Il Programma deve necessariamente comprendere tutte le Istituzioni dell'ambito territoriale di zona in possesso di almeno uno dei requisiti minimi indicati al punto 1) del dispositivo della delibera consiliare, nonché quelle che - pur non possedendo i requisiti minimi - prevedono di trasformarsi in Azienda attraverso azioni di riorganizzazione e/o processi fusione.

Occorre nuovamente sottolineare - come già detto in premessa - che il processo di riordino riguarda tutte le Istituzioni del territorio regionale; nei termini previsti per la definizione del Programma, quindi, le istituzioni in possesso dei requisiti per la depubblicizzazione devono avere definito quale percorso del riordino intendono seguire: se la trasformazione in Azienda o la privatizzazione; le Istituzioni non comprese nel Programma delle trasformazioni aziendali potranno quindi presentare la richiesta di depubblicizzazione, ad eccezione di quelle già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA), disciplinate dalla legge regionale 2 settembre 1983, n. 35, che - se non sono in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione

in Azienda e non provvedono a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività - sono estinte (articolo 24, comma 1 della legge regionale).

Un ulteriore caso riguarda le Istituzioni che al termine dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul BUR non avranno presentato nè un Piano di trasformazione aziendale nè una richiesta di depubblicizzazione; a seconda che l'Istituzione rientri o meno nel Programma delle trasformazioni aziendali del proprio ambito territoriale si procederà secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.1.1. (esercizio poteri sostitutivi) o 2.3. (estinzione).

Preliminarmente quindi alla indicazione delle trasformazioni aziendali, il Programma dovrà elencare tutte le Istituzioni esistenti nel territorio di zona indicando per ciascuna di esse, sulla base di quanto attestato dalla deliberazione dell'Istituzione di cui al successivo capoverso: il settore in cui opera, i valori relativi al volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004, il valore del patrimonio, da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, l'utenza, tenuto conto delle precisazioni indicate in premessa, lo svolgimento di attività diretta o indiretta; per le Istituzioni inattive è comunque necessario indicare: le finalità statutarie, il valore dell'ultimo bilancio approvato, il valore del patrimonio, da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, le eventuali indicazioni statutarie sulla destinazione del patrimonio in caso di estinzione. L'elencazione preliminare contenuta nel Programma dovrà altresì evidenziare, per ciascuna Istituzione, se è in possesso dei requisiti minimi che costituiscono obbligo di trasformazione aziendale e/o se in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990.

Al fine di permettere la definizione nel Programma dei contenuti più sopra indicati le Istituzioni adottano apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto, al Sindaco del Comune che promuove l'Accordo di programma che approva il Piano di zona e al Sindaco del Comune sede dell'Istituzione, in cui si attesta: il settore in cui opera, i valori relativi al volume di spese correnti riportate nel bilancio di previsione 2004, il valore del patrimonio da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, l'utenza, lo svolgimento di attività diretta o indiretta e l'eventuale possesso dei

requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990, con la specificazione del caso in cui rientra (carattere associativo, promossa ed amministrata da privati, ispirazione religiosa, riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Il Programma è approvato con le modalità indicate all'articolo 29, comma 3 della legge regionale e costituisce allegato al Piano di zona. Il Comitato di Distretto deve motivare adeguatamente la sostenibilità economica e le ragioni di convenienza organizzativa della scelta di costituire le Aziende previste, considerando con particolare attenzione i casi in cui la costituzione si prevede avvenga nelle ipotesi di deroghe ammesse dalla deliberazione consiliare e dando atto dei pareri obbligatori previsti.

Per quanto riguarda le deroghe previste occorre sottolineare che esse vanno adeguatamente motivate rispetto alle esigenze che vi sottendono, dando conto in particolare del fatto che la previsione di costituire Aziende che non rispettano il requisito territoriale o di bilancio sono sostenibili rispetto al complesso della realtà territoriale di zona e considerando le responsabilità in capo alle Amministrazioni nel governo complessivo delle Aziende.

Per quanto riguarda in particolare l'ambito territoriale, va ribadito che - come prevede espressamente la legge regionale - le Aziende devono avere di norma un ambito territoriale di attività di zona; la previsione quindi di costituire Aziende in deroga a questo principio, come ammesso al punto 3), lett. a) del dispositivo della deliberazione consiliare, deve essere valutata tenendo conto del complesso delle Istituzioni dell'ambito territoriale di zona che operano nel medesimo settore, prevedendo deroghe che devono essere coerenti e funzionali alle esigenze del complessivo ambito di zona, come indica la deliberazione consiliare.

La Regione quindi, nell'ambito della valutazione complessiva dei Piani di Zona, valuta con particolare attenzione le ragioni e le motivazioni a sostegno della previsione, nell'ambito dei Programmi delle trasformazioni aziendali, di costituire Aziende nei casi di deroghe ammesse.

Il Programma indica altresì, per le Aziende che si prevede si costituiscano dalla fusione di più Istituzioni, quale di esse

assume il ruolo di capofila e referente per il coordinamento delle azioni comuni.

Il Sindaco che ha promosso l'Accordo di programma lo trasmette, segnalando le Istituzioni che, avendo facoltà di optare per la trasformazione in Azienda o la trasformazione in persona giuridica privata, non hanno espresso la propria volontà nei termini per la definizione del Programma, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria in tempo utile a permettere l'invio da parte di quest'ultima alla Regione - entro 6 mesi dal presente atto - del Programma corredato del proprio parere in ordine alla congruità, coerenza e sostenibilità economica dello stesso con le esigenze della programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni della delibera consiliare.

La delibera consiliare sul punto dei termini per l'invio alla Regione presenta un problema di coordinamento, laddove prevede per lo stesso adempimento il termine di 6 e 8 mesi; si ritiene comunque, tenuto conto dei lavori preparatori svolti in Commissione consiliare e del fatto che sullo stesso punto non sono state apportate modifiche durante il dibattito consiliare, che il termine sul quale si è espressa positivamente la volontà della Commissione, è quello dei 6 mesi.

1.2. I PIANI DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE

I Piani di trasformazione aziendale rappresentano lo strumento con cui si attuano compiutamente le indicazioni strategiche e programmatiche del Programma delle trasformazioni.

Ciascuna Istituzione deve presentare alla Regione, tramite il Comitato di Distretto, un Piano di trasformazione aziendale coerente con le indicazioni del Programma approvato dal Comitato di Distretto, da cui risulti una Azienda con le caratteristiche indicate al punto 3) del dispositivo della deliberazione consiliare, accompagnato da una proposta di Statuto della costituenda Azienda.

I Piani di trasformazione aziendale possono prevedere, così come previsto dalla deliberazione consiliare, un percorso, anche graduale, di riorganizzazione dell'attività e della struttura, finalizzato alla trasformazione aziendale, che

dovrà concludersi entro un termine massimo di tre anni dalla pubblicazione del presente atto.

E' quindi essenziale che i Piani di trasformazione esplicitino i tempi della riorganizzazione, fermo restando il termine massimo del triennio; sulla base della scansione temporale indicata verranno infatti previste le ulteriori attività ed adempimenti connessi alla costituzione dell'Azienda e all'insediamento degli organi, come meglio precisato al successivo paragrafo 2.1..

La proposta di Statuto deve essere coerente e conforme a quanto indicato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004.

I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni coinvolte in processi di fusione finalizzati a costituire la medesima Azienda adottano il medesimo Piano di trasformazione aziendale e la medesima proposta di Statuto; l'Istituzione capofila provvede a trasmettere al Comitato di Distretto le deliberazioni adottate dalle Istituzioni.

Il Comitato di Distretto trasmette alla Regione i Piani di trasformazione aziendale, corredati del parere in ordine alla congruità degli stessi rispetto al Programma approvato, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto.

2. LE PROCEDURE

Come già detto in premessa, il percorso di riordino interessa tutte le Istituzioni presenti in Emilia-Romagna.

Le Istituzioni che non sono interessate dai processi di trasformazione aziendale infatti si trasformeranno in persone giuridiche private o, in caso di inerzia e ricorrendo determinati presupposti, verranno estinte.

Vengono quindi di seguito indicate le procedure relative ai diversi percorsi.

2.1. LE FUSIONI E LE TRASFORMAZIONI AZIENDALI

Il Programma delle trasformazioni aziendali indica l'Istituzione che assume il ruolo di capofila e referente per il coordinamento delle azioni comuni.

Ciascun Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni coinvolte in processi di fusione finalizzati a costituire la medesima Azienda adotta un unico atto deliberativo contenente:

- la proposta di fusione con le altre Istituzioni individuate al fine della trasformazione aziendale;
- la proposta di costituire una Azienda e le relative finalità;
- il piano di trasformazione come indicato al precedente punto 1.2.;
- la proposta di Statuto della costituenda Azienda.

Alla deliberazione deve essere allegato:

- il bilancio di previsione 2004 con l'indicazione degli estremi della deliberazione di approvazione e della comunicazione della Giunta regionale di non avere riscontrato vizi di legittimità o della avvenuta esecutività per decorrenza dei termini;
- descrizione della situazione patrimoniale dell'Istituzione come risulta dall'ultimo consuntivo approvato, con l'indicazione del relativo valore da considerare secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento;
- copia dello Statuto vigente dell'Istituzione.
- domanda in carta bollata, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, in cui si chiede la approvazione del Piano di trasformazione e dello Statuto dell'Azienda.

Le deliberazioni delle Istituzioni devono contenere l'attestazione della avvenuta pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e di non avere ricevuto opposizioni.

Tutti gli atti deliberativi delle Istituzioni corredati dei necessari allegati sono trasmessi al Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma a cura dell'Istituzione capofila.

Il Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di Politiche Sociali, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto, separatamente per ciascuna Azienda da costituire:

- gli originali delle deliberazioni adottate dalle Istituzioni complete di tutti gli allegati;
- il parere espresso dal Comitato di Distretto in ordine alla congruità dei Piani di trasformazione rispetto al Programma approvato;
- n. 2 marche da bollo da euro 11,00.

Per la costituzione di Aziende a seguito di trasformazione di una sola Istituzione, laddove ammesso dalla delibera consiliare, si seguono le medesime procedure indicate nel presente paragrafo.

La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale, dalle deliberazioni consiliari nn. 623 e 624 del 2004, dal Programma delle trasformazioni aziendali e dalle eventuali indicazioni generali fornite dal "Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende", valuta i Piani di trasformazione e le proposte di Statuto e comunica al Comitato di Distretto, per il tramite del Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma, entro 120 giorni dal ricevimento, di non avere osservazioni o comunica eventuali osservazioni e/o richieste di documentazione integrativa; dal ricevimento della risposta alle eventuali osservazioni e/o richieste di documentazione integrativa decorrono ulteriori 90 giorni entro i quali la Giunta regionale valuta la documentazione ricevuta ed esprime il proprio parere.

A seguito del ricevimento di assenza di osservazioni, che la Giunta regionale comunica al Comitato di Distretto per il tramite del Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma, e alle Istituzioni interessate dal Piano di trasformazione aziendale oggetto del provvedimento, il Comitato di Distretto:

- richiede alla Regione - indicando la delibera di Giunta regionale di assenza di osservazioni - il provvedimento di costituzione della nuova Azienda;

- indica i termini entro i quali, dal provvedimento regionale di costituzione, saranno insediati gli organi della nuova Azienda.

La richiesta di costituzione dell'Azienda deve pervenire in coerenza con i tempi previsti dal percorso di riorganizzazione dell'attività e della struttura indicato nel Piano di trasformazione aziendale e comunque entro tre anni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto.

La Regione, attraverso il "Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende" ed il relativo "Nucleo tecnico operativo", assicura il monitoraggio dei tempi e degli adempimenti per la costituzione e l'insediamento degli organi delle Aziende previste dai Programmi delle trasformazioni aziendali.

2.1.1. L'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 23, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE

Al termine dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul BUR, la Regione verifica per ciascuna Istituzione esistente sul territorio regionale se è stato presentato un Piano di trasformazione aziendale o una richiesta di depubblicizzazione; nel caso si accerti che ci sono Istituzioni che non hanno presentato né l'uno né l'altro si verifica se rientrano nei casi indicati al successivo paragrafo 2.3. o se si tratta di Istituzioni ricomprese nel Programma delle trasformazioni aziendali del proprio ambito territoriale; in quest'ultimo caso la legge regionale prevede che la Regione proceda alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva alla definizione ed approvazione del Piano di trasformazione aziendale e della proposta di statuto.

Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene scelto nell'ambito di una terna di nominativi indicati dal Comitato di Distretto. Contestualmente all'invio al Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma della richiesta di una terna di nominativi che il Comitato di Distretto deve esprimere, viene inviata comunicazione all'Istituzione inadempiente dell'avvio del procedimento per la nomina del commissario incaricato della definizione ed approvazione del Piano di

trasformazione aziendale e della proposta di statuto, assegnandole un ulteriore termine di 30 giorni per provvedere.

Il commissario nominato provvede, non prima della scadenza dell'ulteriore termine di 30 giorni assegnato all'Istituzione per provvedere e comunque entro il termine previsto nell'atto di nomina, a definire il Piano di trasformazione e la proposta di statuto in coerenza e conformità con quanto previsto dal Programma delle trasformazioni aziendali e dei Piani di trasformazione già approvati dalle Istituzioni coinvolte in processi di fusione finalizzati a costituire la medesima Azienda.

Il commissario adotta l'atto previsto al paragrafo 2.1. completo degli allegati e secondo le procedure ivi indicate.

Il Sindaco del Comune che ha promosso l'Accordo di programma trasmette alla Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto:

- l'originale dell'atto adottato dal commissario completo di tutti gli allegati;
- il parere espresso dal Comitato di Distretto in ordine alla congruità del Piano di trasformazione rispetto al Programma approvato;
- n. 2 marche da bollo da euro 11,00.

Per quanto riguarda la restante parte del procedimento (valutazione regionale dei Piani di trasformazione e delle proposte di statuto e costituzione delle Aziende) si osservano le indicazioni contenute al paragrafo 2.1..

2.2. LE PRIVATIZZAZIONI

Secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare possono deliberare la loro trasformazione in persona giuridica di diritto privato:

- a) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990 "Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza a carattere regionale e infraregionale", di seguito indicato come 'DPCM 16 febbraio 1990';

- b) le Istituzioni non in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, così come definiti dalla deliberazione consiliare, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990;
- c) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad altre attività, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990;
- d) le Istituzioni che prevedono nei propri Statuti finalità incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio, la destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli eredi dell'originario fondatore; queste Istituzioni devono, per la trasformazione in Azienda, eliminare le finalità statutarie incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

In particolare il DPCM 16 febbraio 1990 prevede che possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato le Istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:

- a) il carattere associativo;
- b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
- c) l'ispirazione religiosa.

Il DPCM 16 febbraio 1990 individua nell'accertamento dei seguenti elementi le condizioni affinché le regioni provvedano al riconoscimento della natura privata dell'ente:

sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
- esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscono ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;

- esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci;

sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
- esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
- che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;

sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
- collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Il DPCM 16 febbraio 1990 prevede inoltre che, ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.

Non sono comunque considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati.

Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persona giuridica di diritto privato devono deliberare la loro trasformazione e trasmettere la richiesta alla Regione entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente atto.

Copia conforme della deliberazione di richiesta di depubblicizzazione, con le caratteristiche e gli allegati di seguito indicati (ad eccezione della domanda in bollo e della marca da bollo), deve essere trasmessa dall'Istituzione al Comune della propria sede legale, e al Comune dove si svolge l'attività prevalente se diverso da quello della sede legale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il Comune esprime, entro 30 giorni dal ricevimento, parere obbligatorio sulla richiesta di depubblicizzazione e sulla proposta di modificazioni statutarie o nuovo Statuto, sulla base delle motivazioni e delle ragioni espresse nell'atto a sostegno della richiesta. Il Comune trasmette il proprio parere all'Istituzione e alla Regione.

La deliberazione dell'Istituzione deve contenere:

- la richiesta alla Regione di depubblicizzare l'ente e di approvare le modificazioni statutarie o il nuovo Statuto reso necessario dalla nuova natura giuridica;
- l'indicazione del caso in cui rientra, tra quelli precedentemente indicati, la possibilità di depubblicizzazione;
- la dimostrazione delle condizioni previste per l'ammissione della richiesta, secondo la tipologia per la quale è richiesta la depubblicizzazione.

Alla deliberazione deve essere allegato:

- copia conforme della deliberazione adottata ai sensi di quanto previsto al punto 1.1. del presente documento;
- descrizione della situazione patrimoniale dell'Istituzione come risulta dall'ultimo consuntivo approvato, con l'indicazione del relativo valore da considerare secondo il valore catastale rivalutata del 5 per cento;
- copia dello Statuto vigente dell'Istituzione;

- domanda in carta bollata, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, in cui si chiede che la Regione depubblicizzi l'Istituzione, la riconosca come persona giuridica di diritto privato e approvi le modifiche statutarie o il nuovo Statuto;
- copia conforme dell'avviso di ricevimento da parte del Comune della raccomandata per la richiesta di parere;
- marca da bollo da euro 11,00.

La deliberazione, contenente l'attestazione della avvenuta pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e dell'assenza di opposizioni, con gli allegati necessari deve essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento all'Assessorato regionale competente in materia di Politiche Sociali, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto.

In caso di mancato ricevimento da parte del Comune del parere entro i 30 giorni previsti, la Regione sollecita l'invio assegnando ulteriori 30 giorni, decorsi i quali si procede a prescindere dal parere del Comune.

La Regione decide sulla richiesta di depubblicizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili di ulteriori 30 giorni nel caso si renda necessario sollecitare il parere del Comune. Il termine è sospeso a seguito di richiesta di chiarimenti o acquisizione di documentazione mancante. Il termine è inoltre sospeso nel caso in cui il parere del Comune sia negativo o favorevole con osservazioni o condizioni; in quest'ultimo caso la Regione rinvia l'atto all'Istituzione per valutare il parere e/o le osservazioni o condizioni del Comune, assegnando un termine per adeguarsi alle osservazioni o condizioni o confermare l'atto già adottato.

2.3. LE ESTINZIONI

Secondo quanto previsto dalla deliberazione consiliare sono soggette alla procedura di estinzione:

- le Istituzioni non in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda come definiti dalla deliberazione consiliare, che non presentano nel termine

di 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente atto né un piano di trasformazione aziendale né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;

- le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990, che non presentano nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente atto né un piano di trasformazione aziendale né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad altre attività, che non presentano nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente atto né un piano di trasformazione aziendale né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- le Istituzioni già amministrate dai disciolti ECA, qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Azienda e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività presentando un piano di trasformazione aziendale nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente atto;
- le Istituzioni inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente atto.

In sostanza la causa principale di avvio del procedimento di estinzione è legata all'inerzia dell'Istituzione che non esprime, entro il termine previsto dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto, nessuna volontà in merito alla trasformazione della sua forma giuridica.

Al termine dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul BUR la Regione verifica per ciascuna Istituzione esistente sul territorio regionale se è stato presentato un Piano di trasformazione aziendale o una richiesta di depubblicizzazione; nel caso si accerti che ci sono Istituzioni che non hanno presentato né l'uno né l'altro si verifica se rientrano nei casi indicati al precedente paragrafo 2.1.1. o in quelli per i quali l'inerzia è causa di estinzione.

Per questi ultimi casi la Regione pubblica sul BUR un avviso di avvio del procedimento di estinzione e contestualmente lo comunica all'Istituzione e al Comune sede legale dell'Istituzione e, se diversa dalla sede legale, al Comune dove si svolge l'attività prevalente, per l'acquisizione del parere sull'estinzione.

Per gli adempimenti necessari connessi alla procedura di estinzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale viene nominato un commissario ad acta, scelto nell'ambito di una terna di nominativi indicati dal Comitato di Distretto.

Il commissario nominato provvede, entro il termine previsto nell'atto di nomina, ad effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi dell'Istituzione e l'inventario del patrimonio.

La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, procede a dichiarare l'estinzione se nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR e della comunicazione all'ente e al Comune, non riceve osservazioni e/o opposizioni; in quest'ultimo caso la Regione procede sentendo l'Istituzione e il Comune e valutando le osservazioni e/o opposizioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento.

Così come previsto all'articolo 23, comma 8 della legge regionale, i patrimoni delle Istituzioni estinte sono destinati conformemente alle indicazioni statutarie e, in mancanza di disposizioni specifiche, ad Aziende del territorio di zona con finalità analoghe a quelle dell'ente estinto o, in mancanza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello sede dell'ente, al Comune in cui si svolge l'attività prevalente; il patrimonio viene trasferito con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa o comunque di finalità socio-assistenziali.

Se l'estinzione riguarda Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA), il patrimonio è trasferito al Comune sede dell'Istituzione, con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.

3. LE AZIONI E GLI STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN AZIENDE

La deliberazione consiliare individua una serie di azioni e strumenti a supporto del processo di trasformazione o fusione delle Istituzioni in Aziende, dedicando ad esse apposite risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale regionale 2003 e 2004.

3.1. IL COMITATO REGIONALE A SUPPORTO DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DI COSTITUZIONE DELLE AZIENDE

E' previsto che, presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali, si costituisca il Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende, di seguito denominato 'Comitato regionale', formato dagli attuali componenti della Cabina di Regia tra Regione ed Enti locali istituita per l'attuazione della legge regionale, eventualmente integrato da ulteriori rappresentanti degli Enti locali e da rappresentanti delle Associazioni delle Istituzioni maggiormente rappresentative.

Si tratta quindi di un organismo politico, che prosegue e consolida l'esperienza della Cabina di Regia di concertazione e cooperazione tra i livelli istituzionali, per una attuazione condivisa delle scelte di governo dei rilevanti processi di trasformazione in corso.

Il Comitato regionale svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di implementazione dei processi di trasformazione e costituzione di Aziende, in particolare cura i rapporti con il Nucleo tecnico operativo.

Il Comitato regionale definirà, all'atto del suo insediamento, le modalità di lavoro e di relazione con il Nucleo tecnico operativo.

3.2. IL NUCLEO TECNICO OPERATIVO A SUPPORTO DEL COMITATO REGIONALE

Il Comitato regionale verrà supportato da un Nucleo tecnico operativo, per fornire gli Enti locali e alle Istituzioni

interessate dai processi di trasformazione consulenza giuridica, economica ed organizzativa nella definizione degli atti e dei documenti che il processo di trasformazione prevede; il Nucleo tecnico operativo dovrà inoltre svolgere funzioni di monitoraggio dei processi in corso e di proporre al Comitato regionale azioni in ordine alla necessità di implementazione del sistema delineato dalle deliberazioni consiliari n. 623 e 624 del 2004.

Va ricordato infatti che entrambi gli atti consiliari sopracitati prevedono una progressiva implementazione del sistema di trasformazione in Aziende; in particolare il primo atto per quanto riguarda le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Aziende; il secondo atto - significativamente definito "Primo provvedimento" - rinvia a successivi atti la definizione di ulteriori norme e principi che regolano l'attività delle Aziende.

Tra i primi compiti del Nucleo tecnico operativo va ricordato:

- la formulazione di proposte per la definizione di un programma di formazione rivolto ai dirigenti ed ai funzionari delle Istituzioni;
- la definizione di uno schema tipo di Statuto delle Aziende che ricomprenda i contenuti necessari come individuati dalla deliberazione consiliare n. 624 del 2004;
- la definizione di criteri generali e di modalità per una equa valutazione dei conferimenti (entità delle attività e dei patrimoni) da ricondurre agli Enti pubblici territoriali, finalizzati alla definizione delle quote di loro rappresentanza nell'Assemblea dei soci;
- la definizione di criteri generali e di modalità per la valutazione delle quote di rappresentanza di altri soggetti, pubblici e privati, presenti nell'Assemblea dei soci, qualora tale presenza fosse statutariamente prevista nei Consigli di amministrazione delle Istituzioni trasformate;
- la risposta a richieste di parere e a quesiti provenienti dagli Enti locali e dalle Istituzioni, attivando modalità idonee a diffondere le informazioni e le indicazioni di prassi fornite che rivestano un interesse generale.

Il Nucleo tecnico operativo, composto da tecnici regionali, degli Enti locali e delle Istituzioni, verrà costituito,

sentito il Comitato regionale, con atto formale del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali secondo quanto previsto al punto 2.2.1 dell'allegato alla propria deliberazione n. 447 del 2003.

Il Nucleo tecnico operativo opererà fino al termine del processo di riordino ed in ogni caso fino all'avvio dell'attività delle costituende Aziende; al termine di tale periodo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sugli esiti del processo di trasformazione.

3.3. LE INCENTIVAZIONI

L'indicazione consiliare prevede di sostenere le scelte locali di costituzione di Aziende di ambito distrettuale, coerenti con le indicazioni programmatiche regionali (punto 3) del dispositivo della deliberazione consiliare), destinando a tal fine parte delle risorse finanziarie già disponibili.

Nel Programma annuale degli interventi 2005 previsto all'articolo 47, comma 3 della legge regionale verrà effettuata la ripartizione delle risorse disponibili.

4. L'INVENTARIO DEL PATRIMONIO

La deliberazione consiliare n. 624 del 2004 prevede che per ciascuna Azienda sia redatto l'inventario del patrimonio (costituito dai beni delle Istituzioni da cui è sorta l'Azienda nonché dalle acquisizioni successive), distinguendo ed indicando:

- il patrimonio disponibile;
- il patrimonio indisponibile;
- l'uso del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile;
- il soggetto che ha effettuato il conferimento (per i beni delle Istituzioni trasformate il Comune che effettua il conferimento è quello sede dell'Istituzione o, qualora l'attività dell'Istituzione trasformata si svolgesse in un Comune diverso da quello sede dell'Istituzione, il Comune nel quale si svolge l'attività prevalente).

L'inventario così redatto dovrà essere trasmesso alla Regione allegato al Piano di trasformazione aziendale.

A seguito di trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile o di alienazioni del patrimonio disponibile deve essere aggiornato l'inventario; l'inventario aggiornato deve essere trasmesso alla Regione entro 90 giorni dall'adozione dell'atto che ha disposto la trasformazione e/o l'alienazione.

5. RINVIO

Con proprio successivo atto la Giunta regionale definisce uno schema tipo di regolamento di contabilità, come previsto al punto 4. dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 624 del 2004; le Aziende si dotano di un proprio regolamento di contabilità coerente con lo schema tipo regionale.